



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENETO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>RUSSO</u>	<u>GIUSEPPE</u>	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>BORGHI</u>	<u>RAFFAELE</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>	<u>LAPICCIRELLA</u>	<u>PAOLO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 208/2019
depositato il 20/02/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 346/2018 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di VICENZA

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA
VIA DEL MERCATO NUOVO 53 36100 VICENZA

contro:

AG. ENT. - RISCOSSIONE - VICENZA
VIA MEDICI 13 36100 VICENZA

proposto dagli appellanti:

rappresentato da:

rappresentato da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 208/2019

UDIENZA DEL

20/05/2019 ore 09:30

N°

780/2/19

PRONUNCIATA IL:

20/05/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26 SET 2019

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Bellino Filippo

[Handwritten Signature]



(segue)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° R124201500225830260000 IVA-ALTRO 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n° R124201500225830260000 IVA-ALTRO 2013

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 208/2019

UDIENZA DEL

20/05/2019 ore 09:30

R.G.A. N.208/2019

Udienza del 20 maggio 2019 - ore 09.30

Svolgimento del processo

La curatela del fallimento della società " " ha proposto impugnazione alla sentenza rubricata al N. 306/18, 27.04 - 25.06.2018, della C.T.P. di Vicenza che aveva rigettato il ricorso promosso dalla curatela avverso le iscrizioni nei ruoli n.n. 2015/900412 e 2015/900413, limitatamente alle sanzioni e agli interessi, rispettivamente, per gli anni d'imposta 2012 e 2013, applicati a seguito del mancato versamento, previsto dal piano di rateazione del debito I.V.A., delle rate successive alla prima, di cui alla cartella di pagamento N. 124 2015 0022583026.

L'importo in contestazione è pari ad € 56.004,90, per l'anno 2012, e ad € 98.199,90, per l'anno 2013.

Con i motivi di ricorso addotti in questa sede del giudizio d'appello, la curatela deduce:

- i) l'illegittimità del capo della sentenza impugnata nel quale i primi giudici affermano che il principio del divieto di esecuzione dei pagamenti vale solo per i crediti chirografari;
- ii) l'illegittimità del capo della sentenza, per difetto di motivazione, in ordine al calcolo degli interessi con conseguente violazione dell'art.7 della legge n.212/2000;
- iii) l'illegittimità del capo della sentenza impugnata, per difetto di motivazione, riguardante l'iscrizione a ruolo delle sanzioni nonostante il difetto di colpevolezza, e la conseguente violazione dell'art. 5 del d.lgs. n.472/97.

Chiede, in accoglimento del gravame, la riforma della decisione impugnata.

Con vittoria di spese e compensi di difesa del grado di giudizio.

Si costituisce l'AG,E, evocata in giudizio, deducendo la legittimità della sentenza resa dai giudici di prime cure.

Controdeduce ai motivi di ricorso prospettati dalla curatela e conclude chiedendo la reiezione dell'appello perchè infondato in fatto e in jure, con condanna della controparte alle spese di giudizio.

Non costituita l'AG.E. - Riscossione benché intimata.

Motivi della decisione

Il Collegio, vagliati gli atti di causa, esaminati i motivi di ricorso e le difese prospettate dalle parti, in relazione al motivo col quale la parte appellante censura il capo della sentenza in cui i giudici a quibus hanno statuito essere prevalente il principio del divieto di esecuzione dei pagamenti solo per i creditori chirografari, ritiene che la doglianza del patrocinio della curatela sia fondata per cui il motivo va accolto.

Preliminarmente, va osservato che nella previsione dell'art. 168 della legge fallimentare, come innovato dal d.l. 22.06.2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, che così recita: "Dalla data della

R.G.A. N.208/2019

Udienza del 20 maggio 2019 - ore 09.30

pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice omissis

Orbene, osserva il Collegio, poiché nessuna procedura esecutiva in forma individuale può essere iniziata in pendenza della procedura di concordato preventivo, la sentenza impugnata, che ha pronunciato sulle iscrizioni a ruolo di cui alla cartella di pagamento, di cui è causa, è da ritenersi inutiliter data.

Peraltro, va rilevato che il G.D. del Tribunale di Vicenza con decreto depositato il 12.11.2013, col quale aveva ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, aveva anche statuito il divieto di effettuare pagamenti ai creditori anteriori per nessun motivo e che in caso di violazioni di uno qualunque di tali obblighi la domanda sarebbe stata dichiarata improcedibile.

Da ciò consegue, ineluttabilmente, che i debiti sorti anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo, non sono mai estinguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono farsi discendere effetti di tipo sanzionatorio.

Il mezzo coglie nel segno per cui la doglianza va accolta.

In ordine al motivo di ricorso, col quale deducendosi l'illegittimità del capo della sentenza relativo all'eccezione difetto di motivazione in relazione al calcolo degli interessi con conseguente violazione dell'art.7 della legge n.212/2000, il Collegio osserva che i giudici a quibus nel rigettare il motivo di ricorso prospettato dalla curatela, avevano ritenuto sufficiente, in ciò contravvenendo al consolidato principio giurisprudenziale, che la cartella fosse stata formata secondo modalità normativamente previste, apparendo essa sostanzialmente conforme a tale dettato.

Il Collegio ritiene, invece, ex adverso, che in tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento recante iscrizione di interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, dal momento che il contribuente deve essere messo nelle condizioni di verificare la correttezza del calcolo degli interessi (ex multis: Cass. N.8651/2009; N.15554/2017 e N. 10481/2018).

Per il dedotto, l'appello della curatela è fondato e, per l'effetto, va accolto.

Assorbiti gli altri motivi di ricorso e le difese prospettate dalle parti.

R.G.A. N.208/2019

Udienza del 20 maggio 2019 - ore 09.30

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell'Ufficio finanziario, sono liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello promosso dalla curatela del fallimento di *

" e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata.

Annulla le iscrizioni a ruolo recate dalla cartella di pagamento impugnata relative alle sanzioni amministrative e agli interessi, che dichiara non dovuti.

Sospende, nel resto, gli effetti esecutivi della cartella di pagamento nella vigenza della procedura concorsuale.

Condanna l'AG.E. - direzione provinciale di Vicenza - alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 6.740,00, di cui € 5.860,00 (2.600,00 + 3.260,00) per compensi professionali di avvocato del libero foro ed € 880,00 per rimborso spese forfetarie, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. giustizia n. 37/2018.

Così deciso in Venezia, il 20 maggio 2019.

Il presidente e relatore

(Giuseppe Rizzi)



